

In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali

L'opzione per usare i crediti per spese e onorari per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato si esercita dal 17 ottobre al 30 novembre 2016

/ REDAZIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 15 luglio 2016 del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero della Giustizia, che regola la **compensazione dei debiti fiscali** con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Si ricorda, infatti, che in base all'art. 1 comma 778 della L. 208/2015, a decorrere dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR, sono **ammessi alla compensazione** con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni annui.

I crediti sono utilizzati se:

- sono liquidati dall'autorità giudiziaria con **decreto di pagamento**;
- non risultano pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve **esercitare l'opzione** – esclusivamente per l'intero importo della fattura – per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti.

L'opzione può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre per il 2016; dal 2017, invece, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di

compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare, attribuendo priorità alle fatture emesse **in data più remota** e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione. La fattura che determina il superamento del limite viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione negli anni successivi.

Per ciascuna fattura i creditori ricevono la **comunicazione di ammissione** alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, mentre per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla compensazione, con il codice fiscale del creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.

Crediti utilizzabili in più soluzioni

I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione, anche **in più soluzioni**, a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, solo attraverso il modello F24 telematico ed esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla **piattaforma di certificazione**, oppure se l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti.

Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso **apposita ricevuta** consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.